

Rapporto

numero

8122 R
8152 R

data

2 settembre 2025

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

della Commissione gestione e finanze sulle iniziative parlamentari:

- **22 febbraio 2021 presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini e cofirmatarie per la modifica dell'art. 46 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (Adeguaire i congedi pagati alle modifiche legislative entrate in vigore con il 1° gennaio 2021)**
(v. messaggio 23 febbraio 2022 n. 8122)
- **16 settembre 2019 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS (ripresa da Daria Lepori) "Modifica dell'art. 46 cpv. 1 lett. f) della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), relativo ai congedi per malattie gravi (Per il riconoscimento delle terapie salvavita)"**
(v. messaggio 11 maggio 2022 n. 8152)
- **24 giugno 2019 presentata nella forma generica da Lorenzo Jelmini e cofirmatari (ripresa da Maurizio Agustoni) "Per un sostegno alla famiglia con parenti gravemente malati (Modifica della LORD)"**
- **25 gennaio 2021 presentata nella forma generica da Giorgio Fonio e Fiorenzo Dadò (ripresa da Fiorenzo Dadò) "Modifica della LORD (Il congedo paternità è realtà!)"**

1. INTRODUZIONE

Con il voto del 26 gennaio 2022 sul messaggio n. 8000 del 26 maggio 2021, il Gran Consiglio ha adottato un'importante modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), in particolare dell'articolo 46, con l'introduzione di due innovazioni fondamentali:

- Art. 46 cpv. 1 lett. I LORD: riconoscimento del congedo paternità di 10 giorni lavorativi, fruibile nei 6 mesi successivi alla nascita o al riconoscimento del figlio.
- Art. 46 cpv. 1 lett. fbis LORD: nuovo congedo per l'assistenza a familiari o partner con problemi di salute, fino a 10 giorni lavorativi l'anno, su presentazione di un certificato medico.

Con queste modifiche, il Legislatore cantonale ha inteso allineare il diritto cantonale alle novità introdotte in quello federale, migliorando la conciliabilità tra lavoro e vita familiare.

Il presente Rapporto affronta vari atti parlamentari presentati precedentemente alla trattazione del messaggio n. 8000, resisi superati pertanto dagli eventi.

2. MESSAGGIO N. 8122 DEL 23 FEBBRAIO 2022

L'Iniziativa chiedeva l'adeguamento dell'art. 46 LORD in relazione ai congedi pagati per i dipendenti pubblici, in linea con le modifiche del Codice delle obbligazioni entrate in vigore il 1° gennaio 2021.

Il Consiglio di Stato, nel messaggio n. 8122, ha preso posizione sull'Iniziativa elaborata n. 620, ritenendola formalmente ed esaustivamente evasa: segnatamente, il nuovo art. 46 cpv. 1 lett. fbis LORD, introdotto con il Messaggio n. 8000, risponde pienamente a quanto richiesto dall'iniziativa, **estendendo i congedi pagati anche ai casi non gravi di malattia dei figli e famigliari, ampliandone la casistica**.

3. MESSAGGIO N. 8152 DELL'11 MAGGIO 2022

Con il messaggio n. 8152, il Consiglio di Stato ha preso posizione sull'Iniziativa elaborata n. 685, presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari, e ne propone l'evasione alla luce dell'introduzione della nuova lettera fbis dell'art. 46 LORD. Tale lettera estende la possibilità di ottenere un congedo pagato anche per l'assistenza a familiari e partner con problemi di salute, non più limitata ai soli casi di malattia grave.

Tuttavia, è opportuno sottolineare che l'Iniziativa n. 685 non si limita a un'estensione quantitativa del congedo, bensì chiede il riconoscimento della necessità terapeutica – e dunque anche relazionale e organizzativa – in situazioni di malattie croniche gravi, attraverso l'espressione "terapie salvavita".

Contrariamente all'interpretazione ristretta del Consiglio di Stato, riteniamo che la modifica approvata il 22 gennaio 2022 dal Gran Consiglio – coerente con i principi emersi nel dibattito federale – consenta di includere queste situazioni. Durante la discussione sull'introduzione del congedo per familiari curanti nel quadro del Codice delle obbligazioni (art. 329h e 329i CO), le Camere federali hanno esplicitamente affermato la volontà di sostenere anche l'accompagnamento terapeutico nei percorsi di cura prolungati, quando i familiari sono in prima linea nella gestione della malattia e non dispongono di altre soluzioni familiari o professionali. Cito dal Messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2019¹: *«Un crescente bisogno di assistenza e cura al quale il sistema sanitario, da solo, non può far fronte [...]. Questi motivi hanno indotto il Consiglio federale a presentare una nuova legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari»*.

Anche il Parlamento federale durante il dibattimento ha più volte ribadito che il concetto di "cura" non si esaurisce nell'assistenza fisica, ma comprende anche la presenza, l'accompagnamento a visite e terapie, e il supporto emotivo nei confronti del congiunto

¹ Cfr. [Messaggio n. 19.027](#) relativo alla legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, 22.05.2019.

malato. **In questo senso, una chemioterapia, una dialisi**, o un trattamento regolare per una malattia cronica grave come l'HIV o il diabete insulinodipendente, **devono poter rientrare nei casi coperti dal nuovo articolo della Lord.**

È quindi doveroso, per coerenza con lo spirito del Legislatore federale e con la ratio della modifica voluta dal Gran Consiglio, riconoscere il diritto al congedo anche nei casi in cui il familiare curante accompagni il congiunto nelle terapie regolari, a condizione che vi sia una necessità concreta e l'assenza di alternative.

Alla luce di queste considerazioni, l'iniziativa n. 685 risulta evasa nei fatti, ma le sue motivazioni restano valide e devono essere intese quale chiave interpretativa per l'applicazione della nuova lett. fbis dell'art. 46 LORD, affinché la norma possa svolgere pienamente la sua funzione di sostegno ai familiari curanti, in coerenza con il diritto superiore.

Un ulteriore approfondimento svolto è relativo ai numeri. Le richieste accordate dalle risorse umane in base all'art. 46 sono state 53 nel 2023, 50 nel 2022 e 39 nel 2021. Numeri estremamente limitati, che non rappresentano nemmeno un costo diretto per il Cantone. Pertanto, a maggior ragione, anche estendendo l'interpretazione a ciò che ha voluto il Parlamento federale, non vi sarebbe un particolare impatto finanziario, mentre sarebbe enorme, in un momento di difficoltà, l'impatto positivo che questa interpretazione della Legge avrebbe per i dipendenti che, purtroppo per loro e i loro familiari, sono in un momento di grande difficoltà.

4. ALTRI ATTI PARLAMENTARI INERENTI AL TEMA

4.1 Iniziativa generica n. 685 "Per un sostegno alla famiglia con parenti gravemente malati (Modifica della LORD)" presentata il 24 giugno 2019 da Lorenzo Jelmini e cofirmatari (ripresa da Maurizio Agustoni)

L'iniziativa proponeva di introdurre nella LORD la possibilità di concedere congedi straordinari in situazioni particolarmente difficili che coinvolgono congiunti stretti, come fratelli, sorelle o conviventi.

Con l'introduzione della nuova lett. fbis dell'art. 46 LORD, che parla genericamente di "familiare o partner", il problema sollevato dagli iniziativaisti è stato superato. La nuova formulazione include infatti la tipologia di persone presa da esempio nell'atto parlamentare. L'iniziativa è quindi da considerarsi evasa.

4.2 Iniziativa generica 719 "Modifica della LORD (Il congedo paternità è realtà!) presentata il 25 gennaio 2021 da Giorgio Fonio e Fiorenzo Dadò (ripresa da Fiorenzo Dadò)

L'iniziativa proponeva di adeguare la LORD alla normativa federale, affinché il congedo paternità di 10 giorni potesse essere usufruito nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio.

Anche questa Iniziativa risulta superata dagli eventi. Il nuovo art. 46 cpv. 1 lett. I LORD ha recepito il principio federale, includendo esplicitamente il riconoscimento del figlio entro sei

mesi dalla nascita come titolo per accedere al congedo. L'iniziativa è quindi da ritenersi evasa.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, si raccomanda al Gran Consiglio di aderire al presente Rapporto e, **tenuto conto delle sue considerazioni interpretative**, di ritenere evasi i seguenti atti parlamentari:

- l'iniziativa parlamentare n. 620 presentata il 22 febbraio 2021 nella forma elaborata da Matteo Pronzini e cofirmatarie per la modifica dell'art. 46 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (Adeguare i congedi pagati alle modifiche legislative entrate in vigore con il 1° gennaio 2021);
- l'iniziativa parlamentare n. 548 presentata il 16 settembre 2019 nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS (ripresa da Daria Lepori) "Modifica dell'art. 46 cpv. 1 lett. f) della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), relativo ai congedi per malattie gravi (Per il riconoscimento delle terapie salvavita)";
- l'iniziativa generica n. 685 "Per un sostegno alla famiglia con parenti gravemente malati (Modifica della LORD)" presentata il 24 giugno 2019 da Lorenzo Jelmini e cofirmatari (ripresa da Maurizio Agustoni);
- l'iniziativa generica 719 "Modifica della LORD (Il congedo paternità è realtà!)" presentata il 25 gennaio 2021 da Giorgio Fonio e Fiorenzo Dadò (ripresa da Fiorenzo Dadò).

Si specifica altresì che il messaggio n. 8000, oggetto di Rapporti parziali ed evaso dal Gran Consiglio il 26.01.2022² con l'accoglimento di quello di maggioranza, con il presente Rapporto è da considerarsi completamente evaso, in quanto le modifiche allegate al decreto legislativo e l'implementazione da parte del Governo delle modifiche al Regolamento di riferimento, rendono superate le discussioni commissionali che portarono all'estensione di un Rapporto parziale.

Per la Commissione gestione e finanze:

Fabrizio Sirica, relatore

Agustoni - Bignasca - Bourgoïn - Caroni - Dadò -

Durisch - Ferrara - Gendotti - Gianella Alessandra -

Guerra - Piccaluga - Quadranti - Renzetti - Speciali

² Cfr. [Seduta XXVIII](#), 26.01.2022, pp. 4134-4147.